



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51	DEL 23/07/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. IMMEDIATA ESECUTIVITA'.	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitré** del mese di **luglio** alle ore **21:00** in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **CONSIGLIERE DOTT. MASSIMO MUGNAI**

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI**

Fungono da scrutatori i consiglieri Paolo Del Vita, Denise Ciano Paratore, Francesca Faelli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	CHIENNI SERGIO	Si	
PRESIDENTE	MIGLIORINI LEONARDO		Si
CONSIGLIERE	CIARPONI LEONARDO		Si
CONSIGLIERE	ERMINI VALENTINA		Si
CONSIGLIERE	TOGNAZZI FEDERICO	Si	
CONSIGLIERE	CIABATTINI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	CASTELLUCCI PAOLO	Si	
CONSIGLIERE	TOGNACCINI DESY	Si	
CONSIGLIERE	DEL VITA PAOLO	Si	
CONSIGLIERE	FRANCI LAURA	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI SOFIA	Si	
CONSIGLIERE	VALORIANI LORIANA	Si	
CONSIGLIERE	GHEZZI MARIO		Si
CONSIGLIERE	MUGNAI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	CIANCIO PARATORE DENISE	Si	
CONSIGLIERE	PARADISO LORENZO		Si
CONSIGLIERE	FAELLI FRANCESCA	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 5
----------------------------	--------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

DATO ATTO che il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, all'art. 2, comma 4, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 31 luglio 2021;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, per l'anno 2021 risulta essere la seguente:

- Utenze domestiche 51,00%
- Utenze non domestiche 49,00%

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Terranuova Bracciolini è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RAMMENTATO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RAMMENTATO ancora che il Comune di Terranuova Bracciolini, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base al quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) entro il 31/12/2020, con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30/12/2020 è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 ai fini della Tari 2020;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

CONSIDERATO che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunali in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

RICORDATO in proposito che con nota del Direttore Generale prot. n. 3212 del 18.5.2021, l'Autorità comunicava al Comune di Terranuova Bracciolini che l'ammontare del citato conguaglio risultava pari ad € 157.057,00 (di cui € 87.021,00 facenti riferimento al corrispettivo d'ambito 2020 dovuto al gestore del servizio rifiuti SEI Toscana Srl). Nella citata nota e nella successiva prot. 3425 del 31.5.2021, l'Autorità individuava, come soluzione raccomandata per la copertura finanziaria del richiamato importo, l'utilizzo del fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone) nei limiti di capienza di quest'ultimo, al fine di evitare di caricare i PEF del triennio 2021 – 2023;

RICORDATO che con nota prot. 9853 del 11/05/2021 questo Comune comunicava la volontà di utilizzare il fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 per la copertura del valore complessivo del conguaglio PEF TARI 2019/2020, che ammonta ad € 157.057,00;

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n. 92/2021 del 18.06.2021 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 193/2021 del 18.06.2021 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Terranuova Bracciolini ammontante complessivamente ad € 3.092.867;

DATO ATTO ALTRESI' che ai fini della determinazione delle tariffe Tari 2021, l'importo di cui sopra deve essere rettificato delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRI/2020 pari ad € 222.377,00;

RILEVATO come l'importo come sopra rideterminato ammonti ad € **2.870.490,00** cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70%;

RITENUTO NECESSARIO approvare gli allegati prospetti relativi all'articolazione tariffaria Tari anno 2021 del Comune di Terranuova Bracciolini (allegati A e B);

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale*

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano **le tariffe e i regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25/03/2021 di *“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri allegati”*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 25/03/2021, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 - Parte finanziaria;

VISTO il parere del revisore, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato D);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI gli interventi dei componenti del Consiglio comunale, riportati nello stralcio del verbale della seduta redatto dal Segretario comunale, avvalendosi della trascrizione della registrazione audio;

Con voti n. 10 favorevoli (n. 9 Gruppo Maggioranza

n. 2 contrari (Gruppo Centrodestra per Terranuova Cons.: Mugnai, Ciancio Paratore)

n. 1 astenuto (Gruppo Movimento Ecologista Terranuovese Cons. Faelli)

espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare i coefficienti per la ripartizione della tariffa fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
 - Utenze domestiche 51,00%
 - Utenze non domestiche 49,00%
2. di determinare i coefficienti Ka e Kb per le quote fisse e variabili riguardanti la tariffazione delle utenze domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd per le quote fisse e variabili riguardanti la tariffazione delle utenze non domestiche come indicato nell'Allegato C alla presente deliberazione;
3. di determinare conseguentemente per l'anno 2021, sulla base del Piano Economico Finanziario, l'articolazione del tributo comunale sui rifiuti (Tari) secondo le tariffe distinte tra utenze domestiche e non domestiche e riportate nei prospetti Allegati A e B alla presente deliberazione;
4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, con un'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,7% per l'anno 2021;
5. di dare atto che le tariffe così come deliberate con il presente atto, entrano in vigore a far data dal 1^a gennaio 2021, in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1 comma 169 della legge n. 296/2006 e all'articolo 53 comma 16 della legge n.388/2000;
6. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, in virtù del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. di dichiarare con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Mugnai, Ciancio Paratore) e n. 1 astenuto (Faelli), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe della Tari entro il termine stabilito

dall'art. 2, comma 4, del D.L. 99/2021, fissato al 31/07/2021.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE DOTT. MASSIMO MUGNAI	IL SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

